



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE NON ONEROSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI PER LA FRUIZIONE DI SCONTI, PROMOZIONI ESCLUSIVE E AGEVOLAZIONI SU PRODOTTI E SERVIZI CON FARFALLA BEAUTY SRL

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P. IVA. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

La società con diversa natura giuridica FARFALLA BEAUTY S.R.L, con sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda n. 7, Sassari, C.F e P. IVA02849390907, in persona del proprio rappresentate legale pro tempore Davide Mallao, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE

- L'AOU di Sassari in attuazione di quanto previsto dalle legge 7 agosto 2015 n. 124, la quale promuove la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare apposite convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro, ha manifestato, mediante l'avviso pubblico del 02/12/2022, di voler acquisire manifestazioni d'interesse di persone fisiche e/o giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose, volte a offrire al personale dell'AOU di Sassari, sconti e/o tariffe agevolate per usufruire di beni e/o servizi;
- L'AOU di Sassari stipula le predette convenzioni senza incorrere in situazioni di conflitto di interesse, in quanto l'utilizzo o meno degli sconti da parte del personale dipendente è libera e non vincolante, il dipendente è libero di utilizzare o meno lo sconto in convenzione;
- La società con diversa natura giuridica FARFALLA BEAUTY S.R.L ha manifestato il proprio interesse alla stipula di una convenzione non onerosa a favore del personale dell'AOU di Sassari, escludendo sin dall'origine qualsivoglia obbligo, specialmente di natura economica, a carico dell'Azienda;
- Ai fini della presente convenzione, la S.C. "Affari generali, Convenzioni e rapporti con l'Università", nell'ambito delle proprie competenze, è preposto alla disposizione delle attività propedeutiche alla sottoscrizione di apposite convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per il perfezionamento della stessa e potrà porre in essere un monitoraggio periodico

circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare la permanenza dell'interesse dell'AOU di Sassari ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Il Proponente si impegna a fornire al personale dell'AOU di Sassari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel documento allegato, altresì si obbliga a rispettare le condizioni di cui all'avviso di manifestazione d'interesse, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

La convenzione tra l'AOU di Sassari e il Proponente FARFALLA BEAUTY S.R.L ha ad oggetto: lo sconto del 10% apportato sui servizi del centro estetico e sui servizi parrucchiere, di cui al listino all'ALLEGATO A, sono esclusi i prodotti di vendita.

L'ALLEGATO A contiene l'offerta approvata dalla presente convenzione, valido in qualsiasi momento dell'anno, nonostante sconti o promozioni, il personale dipendente potrà scegliere se beneficiare della scontistica quale personale dell'AOU di Sassari o se aderire a qualche iniziativa del Proponente migliore rispetto a quella in convenzione, per particolari periodi dell'anno, ad esempio SALDI-NATALE. Il Proponente esclude eventuali prodotti/servizi sconti cumulabili o ulteriori rispetto al prezzo praticato.

Articolo 2

Il personale dell'AOU di Sassari che intende avvalersi della presente convenzione avrà rapporti diretti con il proponente e sarà tenuto ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione, ad esempio "esibendo il tesserino di servizio".

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Azienda tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte del personale dell'Azienda, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi.

Articolo 3

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati nell'ALLEGATO A, parte integrante della presente convenzione. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nell'ALLEGATO A.

Il Proponente dichiara di assumere, e si assume in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o comunque inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

Articolo 4

L'AOU di Sassari provvede a pubblicare sull'apposita pagina dedicata sul sito internet istituzionale l'elenco delle convenzioni, ed inserirà il Proponente con la relativa convenzione e l'estratto dell'Allegato A, contenente l'offerta vantaggiosa.

Il proponente prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale i contenuti e/o le condizioni economiche della convenzione, dovrà ricevere autorizzazione debitamente sottoscritta da parte dell'AOU di Sassari, attraverso scambio di note.

Il proponente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento con le modalità indicate all'art. 5. Il Proponente non può sospendere la convenzione e di conseguenza non erogare la

prestazione oggetto di convenzione, in vigore della stessa tale comportamento risulterebbe non conforme alla buona fede potrà dar luogo al recesso dalla presente convenzione da parte dell'AOU di Sassari.

Il Proponente concede all'AOU di Sassari, il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della convenzione, mediante le modalità che quest'ultima riterrà più opportune. La stipula della presente convenzione di contro, non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome dell'AOU di Sassari per nessuna finalità, soprattutto per finalità commerciali o pubblicitarie.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo del marchio di cui al primo capoverso.

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva espressa, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si realizzerà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.

L'AOU di Sassari, si riserva il diritto di comunicare al personale dell'Azienda, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

L'AOU di Sassari si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione nei seguenti casi:

- Il proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
- il proponente perde la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Azienda al mantenimento della convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della convenzione;
- sia emersa una situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità tra l'Azienda e il Proponente;
- nell'esecuzione della convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o all'attività istituzionale dell'AOU di Sassari.

Articolo 5

Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per n. 2 annualità. I contenuti della presente convenzione non comportano alcun onere per l'Azienda. Non è consentito il rinnovo tacito, pertanto il Proponente che volesse rinnovare la convenzione dovrà attivarsi per comunicarlo alla competente S.C. "Affari generali, Convenzioni e rapporti con l'Università", il rinnovo potrà dar luogo ad un atto diverso da quello originario. La Convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto delle parti.

L'Azienda ai fini di valutare l'eventuale accoglimento del rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionanti.

Articolo 6

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione con raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 2 mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la convenzione a favore del personale che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della convenzione da parte del personale.

In ogni caso il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite, in corso di esecuzione o future, ma acquistate in vigore di convenzione, e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate al personale con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Articolo 7

Eventuali controversie in ordine all'applicazione del presente atto sono risolte di comune accordo tra le parti; ove non sia possibile addivenire ad un accordo, il foro competente per le controversie giudiziarie è quello di Sassari.

Articolo 8

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del Proponente.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate, in materia di contratti di diritto privato.

Letto, approvato e sottoscritto

FARFALLA BEAUTY SRL

Il Rappresentante Legale
Davide Mallao

**AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI**
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano